

**L'organizzatore di una manifestazione ciclistica è tenuto a risarcire i danni causati al ciclista a seguito di una caduta determinatasi per un urto con uno spettatore?**

Con sentenza n. 931 del 31.3.2011, il Giudice del Tribunale di Ravenna ha sollevato da ogni responsabilità la società organizzatrice di una gara ciclistica, svoltasi a Cervia (RA) nel 2004, durante la quale un atleta aveva subito un danno fisico in conseguenza di una caduta provocata da un altro concorrente che aveva urtato uno spettatore a bordo strada. I genitori del ragazzo avevano promosso la causa stante il fatto che il danno in questione, di tipo maxillofacciale, ancorché rilevante, non era coperto dalla polizza assicurativa che l'Ente di appartenenza del danneggiato aveva stipulato per i propri tesserati.

Tuttavia, accertato che gli organizzatori avevano predisposto quanto necessario per l'ordinato svolgimento di una gara ciclistica su strada, e che la caduta era stata determinata da fattori propri della competizione, quali la velocità e gli sbandamenti in prossimità del traguardo finale, il Giudice ha ritenuto non perseguibili sul piano della responsabilità, e quindi sollevati da ogni obbligo risarcitorio, sia gli organizzatori della gara che lo spettatore rimasto coinvolto. La sentenza, molto significativa sul piano giurisprudenziale, è di grande conforto per gli organizzatori di gare ciclistiche, per avere affermato che: «...va sottolineato in diritto che non è invocabile, a carico dell'organizzatore di una manifestazione sportiva, la presunzione di colpa di cui all'art. 2050 c.c., per l'esercizio di attività pericolosa, con riferimento ai danni patiti dai partecipanti alla manifestazione stessa, durante il suo svolgimento. L'attività agonistica implica, invero, l'accettazione del rischio ad esso inerente da parte dei concorrenti; per cui i danni da essi eventualmente sofferti, in quanto rientranti nell'alea dello sport praticato, ricadono sui partecipanti stessi. L'organizzatore potrebbe eventualmente rispondere dei danni subiti dal partecipante, in base all'art. 2043 c.c., qualora fosse dimostrata una qualche carenza nell'attività di organizzazione, come ad esempio la inidoneità dei luoghi e degli impianti dove si svolge la gara, e, ovviamente, il nesso di causalità fra carenza organizzativa ed evento lesivo. Nel caso concreto, nessuna carenza organizzativa è stata rilevata. Giova a ogni buon conto evidenziare che veniva esercitato un minuzioso controllo del percorso, da parte di un motociclista che precedeva i corridori di testa, e che per una gara ciclistica su strada non è prevista (ma neppure pensabile) la predisposizione di recinzioni continue lungo l'intero percorso. Decisivo è tuttavia il rilievo che la condotta del ciclista che andò a urtare lo spettatore, non fu anomala, ossia contraria alle regole proprie dello sport esercitato, rientrando l'incontrollato suo sbandamento nel rischio tipico e ordinario di una gara ciclistica...».